ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1579 - DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - 5 SETTEMBRE 2018 IN TEMA DI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Roma, 16 aprile 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per i Beni e le Attività culturali

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell'adunanza del 10 aprile 2019 ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti osservazioni in merito a possibili criticità concorrenziali derivanti, in particolare, dall'articolo 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 5 settembre 2018 recante "Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno" (di seguito, anche il Decreto).

In via preliminare, l'Autorità sottolinea che il settore dei diritti connessi è stato oggetto, già a partire dal 2012, di una piena liberalizzazione, cui sono seguiti due importanti interventi normativi. In primo luogo, è intervenuta una riforma complessiva della materia ad opera del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che afferma esplicitamente – adeguando la normativa nazionale alla disciplina in materia dell'Unione europea – il principio della libertà del titolare del diritto d'autore e del diritto connesso di affidare la gestione dei propri diritti alla collecting di propria scelta. In secondo luogo, l'articolo 1, comma 56, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per la concorrenza, ha modificato l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore (di seguito anche LDA) e ha direttamente inciso sulla materia oggetto del Decreto, sancendo espressamente che, per il diritto connesso degli artisti, interpreti o esecutori (di seguito, gli AIE), l'esercizio "... di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ... alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato".

Al riguardo, l'articolo 2 del Decreto in esame – nel prevedere la stipulazione di accordi, tra le collecting che rappresentano i diversi contitolari di diritti connessi su una medesima opera, aventi a oggetto le "condizioni, [le] modalità e [i] criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti" e, in assenza di tali accordi, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, – oltre a non apparire coerente con il quadro normativo primario sopra richiamato appare idoneo a vincolare lo sviluppo di corrette dinamiche competitive.

Infatti, tale disposizione, diversamente dai principi affermati dalla normativa primaria, ostacola ingiustificatamente le collecting nell'offerta dei propri servizi in modo autonomo, così impedendo la competizione nel mercato della gestione dei diritti alle migliori condizioni economiche, tecniche e qualitative. L'articolo 2 del Decreto, in altri termini, lungi dal facilitare il corretto funzionamento del mercato, si sostanzia in un'indicazione non proporzionata rispetto al fine di ricomporre possibili discrasie nell'affermazione da parte delle diverse collecting dei diritti dovuti dagli utilizzatori. Queste possibili discrasie, infatti, potrebbero trovare composizione in ambiti diversi e con strumenti diversi che risolvano l'eventuale conflitto caso per caso. Viceversa una concertazione generale preventiva quale quella prospettata nel Decreto rischia di svuotare di contenuto la libertà dei titolari di rivolgersi alla collecting di propria scelta, incentivando un'omogeneizzazione delle condizioni di offerta dei servizi di gestione.

In quest'ottica essa tende a sostituire assetti monopolistici – che non possono essere giustificati, né tantomeno sono necessari sulla base della legislazione vigente – con assetti ugualmente restrittivi della concorrenza. Inoltre, tali accordi vedrebbero l'operatore storico di riferimento in una posizione di indubbio vantaggio negoziale rispetto alle collecting nuove entranti, penalizzando le possibili spinte innovatrici introdotte da queste ultime.

L'articolo 2 del Decreto rischia altresì di recare grave pregiudizio agli aventi diritto e alle collecting sia perché può indurre gli utilizzatori a non versare quanto dovuto in assenza di tali accordi sia perché il ricorso alle procedure previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440/1945, oltre che anacronistico, potrebbe determinare un aumento del contenzioso e una tempistica di gestione dei diritti estremamente lunga e farraginosa.

A ciò si aggiunga che tali accordi non sono necessari al corretto funzionamento del sistema e non rappresentano una soluzione coerente rispetto al tema delle possibili incongruenze tra le pretese affermate dalle collecting che rappresentano i diversi contitolari di diritti. Al riguardo, occorre sottolineare che, nel settore dei diritti connessi la circostanza che i contitolari di diritti su una medesima opera siano rappresentati da enti diversi costituisce un fenomeno diffuso; in quest'ambito, i casi di conflitto, che hanno sino ad oggi avuto un'incidenza limitata, sono già stati affrontati dalla prassi attraverso meccanismi di soluzione dei conflitti e non attraverso accordi che potrebbero incidere sulle strategie di offerta degli operatori.

L'Autorità auspica, pertanto, che l'articolo 2 del Decreto venga tempestivamente superato e, laddove necessario, vengano elaborate soluzioni alternative a quelle prospettate nel Decreto stesso. In particolare, l'Autorità auspica che il tema sotteso a questa disposizione sia affrontato, da un lato, potenziando la certezza e la trasparenza sulla qualificazione degli aventi diritto anche attraverso lo sviluppo di database adeguati e, dall'altro, individuando organismi composti dai rappresentanti delle collecting coinvolte e procedure snelle per la risoluzione dei conflitti, con un approccio caso per caso.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità auspica che il Decreto sia oggetto di modifica e che a tali fini le suesposte osservazioni siano tenute in adeguata considerazione, in modo di garantire la piena libertà dei titolari di scelta della collecting cui affidare la gestione dei diritti connessi e il pieno sviluppo di dinamiche competitive nei mercati interessati. In una prospettiva di semplificazione e chiarezza della disciplina vigente, tale rivisitazione potrebbe essere altresì l'occasione per concentrare in un unico testo la disciplina di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 ritenuta ancora applicabile.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL PRESIDENTE f.f.
Gabriella Muscolo